



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

FISE ASSOAMBIENTE
Via del Poggio Laurentino, 11
00144 Roma
unire@associazione-unire.org

Oggetto: Applicazione articolo 266, comma 4, decreto legislativo 152/2006.

Si fa riferimento alla vostra nota n. p75270PE del 26 marzo 2015, indirizzata alla Segreteria tecnica del Ministro, con la quale è stato posto un quesito circa l'applicazione dell'articolo 266, comma 4 del D. Lgs. 152/06 alle attività di raccolta dei consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica.

In particolare, si chiede se il "mero ritiro di apposito ecobox (dove l'operazione di sostituzione della cartuccia esausta e relativo deposito della stessa nell'ecobox viene eseguita dall'utilizzatore), possa essere ricondotta nell'ipotesi descritta al richiamato articolo di legge".

Preliminarmente, si evidenzia che l'articolo 266, comma 4, D. Lgs. 152/2006 s.m.i. stabilisce che "i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività".

Pertanto, ai fini dell'applicazione della norma, assume rilievo centrale il fatto che l'attività svolta da parte del soggetto che intenda avvalersi della previsione dell'art. 266, comma 4 sia identificata quale "attività di manutenzione"; tale attività, a parere di questa Amministrazione, viene confermata dalla presenza di un contratto di manutenzione regolarmente stipulato tra il manutentore ed il soggetto committente.

Ciò premesso, ai fini dell'applicazione della norma richiamata, tale contratto dovrà prevedere che gli interventi di manutenzione (compresi quelli effettuati sulle apparecchiature, ancorché in comodato d'uso, quali stampanti, fotocopiatrici, ecc.) siano eseguiti esclusivamente da tecnici incaricati dall'impresa di manutenzione che ha sottoscritto il contratto e che la gestione dei rifiuti dell'attività di manutenzione (quali quelli derivanti dalla sostituzione di cartucce per stampanti o toner esausti) prodotti nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, siano a carico dello stesso manutentore che ha sottoscritto il contratto.

Da quanto precede consegue che il Formulario Identificazione Rifiuti debba essere compilato indicando quale "produttore del rifiuto" la ragione sociale dell'impresa di manutenzione e quale "sede del produttore di rifiuti" il recapito dell'impresa di manutenzione (art. 266, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), evidenziando nelle note il luogo dove si è svolta l'attività di manutenzione e dove, pertanto, sono stati prodotti materialmente i rifiuti.

Pertanto, i rifiuti dell'attività di manutenzione dovranno essere gestiti a cura del manutentore stesso e non potranno essere lasciati in stoccaggio presso il cliente, salvo la sussistenza di un'autorizzazione a stoccaggio rifiuti conto terzi presso l'azienda.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)

MP